



# Comune di La Loggia

Città Metropolitana di Torino

\*\*\*

## Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale  
n. 64 del 28.07.2022

## **INDICE**

- Art. 1 – Funzioni e prerogative - rinvio. Oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 – Composizione e nomina.
- Art. 3 – Convocazione e ordine del giorno.
- Art. 4 – Sede delle riunioni.
- Art. 5 – Verbalizzazione.
- Art. 6 – Quorum costitutivo.
- Art. 7 – Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità.
- Art. 8 – Quorum deliberativo.
- Art. 9 – Segretezza delle sedute. Partecipazione di soggetti esterni alla Giunta.
- Art. 10 – Incompatibilità e astensione.
- Art. 11 – Forme di espressione del voto.
- Art. 12 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni. Disposizioni finali.

## **ARTICOLO 1**

### **FUNZIONI E PREROGATIVE – RINVIO. OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Le funzioni e le prerogative della Giunta Comunale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento della Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni dello Statuto Comunale.

## **ARTICOLO 2**

### **COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di quattro Assessori, uno dei quali assume le funzioni di Vicesindaco.
2. Nel caso in cui intervenga diversa disposizione di legge in merito alla composizione della Giunta, il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato alla nuova normativa senza necessità di modificazione espressa.
3. La nomina dei componenti della Giunta Comunale da parte del Sindaco è regolata dalla legge e dallo Statuto Comunale.

## **ARTICOLO 3**

### **CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO**

1. La Giunta è convocata direttamente dal Sindaco, anche informalmente, con qualunque mezzo ritenuto idoneo e con un preavviso ritenuto idoneo a garantire concretamente la presenza, anche nelle forme di cui al successivo articolo 7, di tutti gli Assessori e del Segretario Comunale.
2. Il Sindaco stabilisce, sentito il Segretario Comunale, l'ordine del giorno della seduta, tenendo conto delle proposte dei singoli Assessori.
3. La mancanza di un formale ordine del giorno non è causa di invalidazione della seduta.
4. E' sempre possibile discutere argomenti non posti formalmente all'ordine del giorno, purché la proposta di deliberazione sia stata adeguatamente istruita e siano posti a disposizione di tutti i componenti elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
5. In ogni caso, le proposte di deliberazione devono essere munite dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

## **ARTICOLO 4**

### **SEDE DELLE RIUNIONI**

1. Le riunioni della Giunta si tengono ordinariamente presso il Municipio di La Loggia.
2. E' possibile, se specificamente previsto nella convocazione del Sindaco, che le riunioni si tengano in sede diversa da quella prevista al comma precedente, che garantisca in ogni caso la segretezza della seduta ai sensi del successivo articolo 9.

## **ARTICOLO 5**

### **VERBALIZZAZIONE**

1. La verbalizzazione è curata dal Segretario Comunale.
2. Nel verbale, da redigersi in forma succinta, non è necessario riportare il contenuto degli interventi dei singoli Assessori, a meno che alcuno di questi non lo richieda espressamente.
3. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario Comunale.

**ARTICOLO 6**  
**QUORUM COSTITUTIVO**

1. La Giunta delibera validamente con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

**ARTICOLO 7**  
**FORME DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA. REQUISITI DI VALIDITÀ**

1. La Giunta è regolarmente costituita anche in mancanza della presenza fisica, presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4, di tutti i partecipanti alla seduta, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:
  - a. Partecipano validamente alla seduta anche i componenti della Giunta regolarmente convocati e/o il Segretario che, pur non presenti fisicamente presso la sede della riunione, siano, contestualmente alla discussione e al voto delle proposte di deliberazione in esame, in contatto video e audio attraverso modalità di collegamento telematiche che permettano l'interlocuzione simultanea tra tutti i partecipanti alla seduta;
  - b. Il Segretario si accerta dell'identità dei componenti della Giunta che partecipano secondo le modalità sopra indicate e la attesta nel verbale;
  - c. Tutti i partecipanti alla seduta, anche se fisicamente non presenti presso la sede della riunione, devono essere stati messi in condizione di consultare i documenti e le proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto, e, comunque, devono essere stati posti a disposizione di tutti i componenti della Giunta gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti per esprimere il voto.
2. Nella verbalizzazione, il Segretario fa risultare espressamente se i singoli partecipanti alla riunione sono fisicamente presenti presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4 ovvero se partecipano attraverso una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo.
3. Il voto favorevole espresso nei confronti di una proposta di deliberazione da parte di un componente della Giunta che partecipa secondo una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo fa presumere che lo stesso sia stato adeguatamente informato dei contenuti della deliberazione stessa e che siano stati posti a sua disposizione elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
4. Le modalità di partecipazione alle sedute della Giunta previste dal presente articolo sono utilizzate solo per garantire la funzionalità dell'organo, in casi particolari da valutare a discrezione del Sindaco. In tutti gli altri casi la Giunta si riunisce ordinariamente in presenza dei suoi componenti.

**ARTICOLO 8**  
**QUORUM DELIBERATIVO**

1. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

**ARTICOLO 9**  
**SEGRETEZZA DELLE SEDUTE**  
**PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA GIUNTA**

1. La partecipazione alle sedute della Giunta Comunale è riservata ai componenti della Giunta e al Segretario Comunale.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e inoltre in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Sindaco, possono partecipare alla Giunta anche il Revisore dei Conti, i Responsabili di servizio, membri del Consiglio Comunale individuati dal Sindaco in virtù della loro competenza su determinate materie, i componenti del nucleo di valutazione o altri soggetti esterni con funzione consultiva o illustrativa di aspetti

tecnici inerenti alle proposte in discussione. Su invito del Sindaco, tali soggetti lasciano la seduta prima della votazione, e in ogni momento in cui ciò appaia opportuno.

#### **ARTICOLO 10 INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE**

1. I casi di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla discussione e al voto di singole proposte di deliberazione sono regolati dalla legge.
2. Nei casi di cui al punto precedente il componente della Giunta ha il dovere di astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto, allontanandosi dalla sede della riunione e interrompendo le forme di contatto a distanza.
3. Sussiste in ogni caso il dovere di astensione ogni qual volta le proposte in discussione incidano direttamente su interessi personali o patrimoniali di uno dei componenti della Giunta ovvero del Segretario Comunale, ovvero di uno dei rispettivi parenti o affini sino al quarto grado.
4. Nel caso in cui il dovere di astensione incomba sul Segretario Comunale, la verbalizzazione è curata dal Vicesegretario, ove nominato, ovvero da altro Segretario Comunale iscritto all'albo, individuato come supplente "a scavalco" ai sensi della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 FORME DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Il voto è di norma espresso in forma orale e palese.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

#### **ARTICOLO 12 ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'esecutività e la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta sono regolate dalla legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.